



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO –
RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.87 del 17-08-2021

N. 902 del Registro generale

Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA n. 116 - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5 DEL D.Lgs. N. 151/2001 - DAL 20.09.2021 AL 19.09.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota del 09.08.2021 presentata dal dipendente matricola n. 116, assunta al protocollo generale di questo Ente il 10.08.2021 al prot. n. 18643, con la quale chiede di usufruire a decorrere dal 20 settembre 2021 e fino al 19 settembre 2023, per la durata di n. 2 anni, del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011, per assistere il proprio genitore (OMISSIS), con lui convivente, portatore di handicap grave;

RILEVATO che:

- la persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità con carattere di permanenza, giusto verbale dell'apposita Commissione Medica ex art. 4 L. 104/92 istituita presso l'ASL di Camerino, datato 24.07.2008;
- che il dipendente è convivente con il soggetto disabile e che nessun altro familiare può prestare assistenza allo stesso;

VISTA la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:

- il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha rimodulato la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;
- che il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa;
- che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, su richiesta dei sanitari, venga ritenuta necessaria la presenza di un soggetto che presti assistenza;

- che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 119/2011, un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano, a norma della Circolare INPS n. 68 del 21.04.2021, fino ad un importo massimo complessivo di € 48.737,36 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo (quello citato è relativo al 2021) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- che durante la fruizione del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine servizio o rapporto;

RITENUTO, pertanto, di concedere il congedo straordinario come richiesto dal dipendente, a decorrere dal 20.09.2021 e fino al 19.09.2023;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001;
- l'art. 24 della Legge n. 183/2010;
- l'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- le circolari INPS in materia;

D E T E R M I N A

- 1) per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, di concedere, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., in accoglimento dell'istanza presentata dal dipendente matricola n. 166 in data 09.08.2021, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 18643 del 10.08.2021, il periodo di congedo straordinario retribuito dal 20.09.2021 al 19.09.2023, per la durata di n. 2 anni, salvo revoca della presente, qualora venissero meno i requisiti, ai sensi delle normative vigenti in materia;
- 2) dare atto che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita entro il limite annuo complessivo massimo di € 48.737,86, riferita all'anno 2021 e rivalutabile periodicamente, comprensivo della contribuzione previdenziale, giusta circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016 come confermata con circolari n. 55/2020 e n. 68/2021;
- 3) dare atto che, durante il periodo di congedo retribuito il dipendente in parola non matura le ferie, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto e che i suddetti periodi sono utili per intero solo ai fini del trattamento di quiescenza;
- 2) di fare obbligo al dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;
- 3) di trasmettere il presente atto al dipendente in oggetto.

Il presente atto viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai seguenti uffici:

- Sindaco;
- Segretario Generale;
- Ufficio Personale;
- Settore di appartenenza del dipendente;

- Albo.

Il Responsabile del Settore 2[^]
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
Dr. GIULIANO BARBONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 902 DEL 17-08-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA n. 116 - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5 DEL D.Lgs. N. 151/2001 - DAL 20.09.2021 AL 19.09.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 17-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. GIULIANO BARBONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 902 DEL 17-08-2021

**OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA n. 116 - CONCESSIONE
CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5 DEL
D.Lgs. N. 151/2001 - DAL 20.09.2021 AL 19.09.2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1535

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 17-08-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate